

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

314 / 2026 del 28/09/2026

Oggetto: ACCORDO TRA AREU E SOCIETA' CALCISTICA UNION BRESCIA S.R.L. PER ATTIVITA' DI COORDINAMENTO SANITARIO PRESSO LO STADIO MARIO RIGAMONTI IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI SPORTIVE.

OGGETTO: ACCORDO TRA AREU E SOCIETA' CALCISTICA UNION BRESCIA S.R.L. PER ATTIVITA' DI COORDINAMENTO SANITARIO PRESSO LO STADIO MARIO RIGAMONTI IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI SPORTIVE.

vista la seguente proposta di deliberazione avanzata dal Direttore della Struttura Complessa Affari Generali e Legali

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che l'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (AREU) è un Ente del S.S.R. disciplinato dall'art. 16 della L.R. 30 dicembre 2009, n. 33 e s.m.i., attivato dalla DGR n. 2701/2019 e dalla DGR n. 4078/2020;

VISTA la deliberazione dell'Agenzia n. 1/2024, recante presa d'atto della D.G.R. n. XII/1650 del 21 dicembre 2023, di nomina del Dott. Massimo Lombardo a Direttore Generale dell'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (AREU);

PREMESSO altresì che AREU assicura il coordinamento e il supporto alle attività di emergenza-urgenza extraospedaliera su tutto il territorio regionale e, nell'ambito delle manifestazioni sportive calcistiche, partecipa alle attività di pianificazione e gestione della sicurezza attraverso la presenza di un proprio rappresentante presso il Gruppo Operativo Sicurezza (G.O.S.);

RICHIAMATI:

- il Decreto del Ministro dell'Interno 18 marzo 1996, recante norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi, come modificato dal D.M. 6 giugno 2005;
- l'art. 8 del DPCM 27 marzo 2000, che prevede la possibilità per le aziende sanitarie di erogare attività professionali richieste a pagamento da terzi, sia all'interno sia all'esterno delle strutture aziendali;
- il Decreto Ministeriale 8 agosto 2007, che disciplina la separazione tra gli adempimenti gestionali relativi al mantenimento delle condizioni di sicurezza e quelli inerenti alla gestione dell'emergenza e istituisce il Gruppo Operativo Sicurezza (G.O.S.);
- la D.G.R. n. XII/4677 del 7 luglio 2025 e, in particolare, l'art. 3.6 relativo alle attività fuori orario di servizio;

DATO ATTO che AREU e la Società Calcistica Union Brescia S.r.l. intendono disciplinare la collaborazione per lo svolgimento delle attività di Liaison Officer tra la SOREU e il Servizio Sanitario incaricato dell'assistenza o, qualora espressamente affidato all'Agenzia, di coordinamento sanitario, in occasione delle manifestazioni calcistiche che si svolgono presso lo Stadio Mario Rigamonti di Brescia;

RILEVATO che, nell'ambito dell'accordo:

- la partecipazione del personale AREU agli incontri organizzativi convocati presso la Questura rientra nell'orario di servizio istituzionale, in quanto attività obbligatoria e funzionale alla pianificazione e alla sicurezza delle manifestazioni sportive;
- durante le manifestazioni AREU assicura la presenza presso il G.O.S. di un incaricato, individuato tra il personale operatore tecnico, collaboratore tecnico, autista soccorritore o sanitario, e l'attivazione di una postazione di lavoro collegata direttamente con la SOREU territorialmente competente;
- la Società è tenuta a comunicare preventivamente e con chiarezza le modalità di partecipazione al G.O.S., a fornire le informazioni necessarie per l'accesso e a garantire la massima collaborazione organizzativa;
- le attività devono essere garantite, nei casi in cui il G.O.S. sia convocato dalle Autorità competenti, nei confronti di tutti i soggetti presenti alle manifestazioni sportive giocate in casa dalla Società, comprese, a titolo esemplificativo, partite di campionato, amichevoli, esibizioni e tornei;
- le attività operative svolte durante le manifestazioni sono effettuate fuori dall'orario di servizio, secondo quanto previsto dall'art. 3.6 della D.G.R. n. XII/4677/2025;

CONSIDERATO che:

- per ogni manifestazione il servizio deve essere garantito per tutta la durata dell'evento, comprese eventuali richieste di operatività anticipata o di permanenza oltre il termine, secondo le modalità dettate dal Piano Sanitario;
- le modifiche degli orari e le manifestazioni non comprese nel calendario ufficiale devono essere comunicate dalla Società alla AAT Brescia di AREU con la massima tempestività, al fine di consentire la necessaria organizzazione delle attività;
- le attività rese durante le manifestazioni sono remunerate secondo i modelli di incentivazione e valorizzazione approvati da AREU, in ragione delle seguenti tariffe orarie: medico euro 113,65; infermiere euro 67,65; operatore tecnico/autista soccorritore euro 27,10;
- i rimborsi, comprensivi di tutti i costi e delle spese sostenute da AREU per il servizio, oltre IVA se dovuta, sono determinati sulla base delle prestazioni effettivamente eseguite, come risultanti dai Modelli 40 "Preventivo" e 41 "Attività effettiva", per un impegno generalmente pari a cinque ore, e sono corrisposti dalla Società ad AREU previa emissione di fattura, da saldare entro sessanta giorni dal ricevimento;
- eventuali aggiornamenti tariffari saranno comunicati da AREU alla Società a seguito di revisioni regionali;
- l'accordo decorre dalla data di sottoscrizione e ha validità sino al 30 giugno 2027, con esclusione del tacito rinnovo;

RITENUTO, pertanto, di procedere all'approvazione dell'accordo tra AREU e la Società Calciistica Union Brescia S.r.l. per le attività di coordinamento sanitario presso lo Stadio Mario Rigamonti in occasione di manifestazioni sportive;

ACQUISITI i pareri favorevoli alla sottoscrizione dell'accordo da parte delle competenti strutture di AREU coinvolte nell'esecuzione degli impegni contrattuali;

PRESO ATTO che il Proponente del procedimento attesta la completezza, la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, resi per quanto di specifica competenza ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;

DELIBERA

Per tutti i motivi in premessa indicati e integralmente richiamati:

1. di approvare il testo dell'accordo tra AREU e la Società Calcistica Union Brescia S.r.l. per le attività di coordinamento sanitario presso lo Stadio Mario Rigamonti in occasione di manifestazioni sportive, comprensivo dei Modelli 40 "Preventivo" e 41 "Attività effettiva", quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prendere atto che:
 - l'accordo decorre dalla data di sottoscrizione e ha validità sino al 30 giugno 2027, con esclusione del tacito rinnovo;
 - la partecipazione agli incontri organizzativi convocati presso la Questura rientra nell'orario di servizio istituzionale, mentre le attività operative svolte durante le manifestazioni sono effettuate fuori dall'orario di servizio;
 - AREU garantisce presso il G.O.S. la presenza ordinaria di un operatore tecnico, collaboratore tecnico o autista soccorritore e può impiegare, ove necessario, anche un medico e/o un infermiere;
3. di dare atto che:
 - le attività svolte durante le manifestazioni sono valorizzate secondo le tariffe orarie indicate nell'accordo: medico euro 113,65; infermiere euro 67,65; operatore tecnico/autista soccorritore euro 27,10;
 - la Società Calcistica rimborsa ad AREU tutti i costi e le spese sostenuti per il servizio, oltre IVA se dovuta, previa rendicontazione delle prestazioni effettivamente eseguite e presentazione di regolare fattura, da saldare entro sessanta giorni dal ricevimento;
 - i proventi derivanti dall'accordo saranno registrati dall'Agenzia e contabilizzati nei bilanci degli esercizi 2026 e 2027 sul conto n. 30102140 "Prestazioni di soccorso extraospedaliero e stazionamento verso altri soggetti", all'atto dell'emissione delle relative fatture;
4. di individuare quale referente operativo dell'accordo il Direttore della AAT 118 di Brescia, per gli aspetti tecnici connessi alla sua esecuzione;
5. di dare atto che, ai sensi della L. n. 241/1990, responsabile del presente procedimento è la Dott.ssa Domenica De Giorgio, Direttore della S.C. Affari Generali e Legali;
6. di disporre il rispetto degli obblighi di pubblicazione delle informazioni e dei documenti previsti dal D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. nella sezione Amministrazione Trasparente del portale istituzionale;

7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line dell'Agenzia, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 32, comma 5, della L. n. 69/2009 e s.m.i. e dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009.

La presente delibera è sottoscritta digitalmente, ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., da:

Il Direttore Amministrativo Andrea Albonico

Il Direttore Sanitario Gabriele Mario Perotti

Il Direttore Generale Massimo Lombardo

ACCORDO PER ATTIVITA' DI COORDINAMENTO SANITARIO PRESSO STADIO MARIO RIGAMONTI IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI SPORTIVE

TRA

Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (di seguito per brevità "**AREU**") con sede a Milano in Via M. Gioia n. 37 - 20124 Milano, in persona del legale rappresentante p.t. dott. Massimo Lombardo, Direttore Generale

e

Società Calcistica Union Brescia S.r.l. con sede legale a Brescia in Via Giovanni Novagani 8 in persona del legale rappresentante p.t. Dott. Leali Marco Amministratore Delegato

Di seguito definite "parti", tra le quali si conviene e si stipula quanto segue.

Richiamati

- il Decreto del Ministro dell'Interno 18 marzo 1996, recante "*Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi*", e successive modifiche introdotte dal D.M. 6 giugno 2005;
- l'art. 8 del DPCM del 27 marzo 2000, che prevede la possibilità per le aziende sanitarie di erogare attività professionali richieste a pagamento da terzi, sia all'interno che all'esterno delle strutture aziendali;
- il Decreto Ministeriale 8 agosto 2007, che disciplina la separazione tra gli adempimenti gestionali relativi al mantenimento delle condizioni di sicurezza e quelli inerenti alla gestione dell'emergenza, e istituisce il Gruppo Operativo Sicurezza (G.O.S.)
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 4677/2025, e in particolare l'art. 3.6 "*Attività fuori orario di servizio*", che definisce l'inquadramento del personale tecnico e infermieristico impegnato in attività extra orario istituzionale.

Premesso che AREU:

- è un Ente del Servizio Sanitario Regionale, di personalità giuridica di diritto pubblico, costituita ai sensi dell'art. 16 L.R. 33/2009, come modificata dall'art. 11 L.R. 22/2019, e attivata dalla Giunta regionale della Lombardia con DGR n. 2701/2019 e n. 4078/2020, assicura il coordinamento e il supporto alle attività di emergenza-urgenza extraospedaliera su tutto il territorio regionale;
- nell'ambito dei LEA (livelli essenziali di assistenza), garantisce su tutto il territorio regionale, tra le altre funzioni, lo svolgimento e il coordinamento intraregionale e interregionale delle funzioni a rete relative all'indirizzo, al coordinamento e al monitoraggio dell'attività di emergenza urgenza extraospedaliera;

- nell'ambito delle manifestazioni sportive calcistiche, AREU partecipa alle attività di pianificazione e gestione della sicurezza attraverso la presenza di un proprio rappresentante operatore tecnico/autista soccorritore o sanitario presso il Gruppo Operativo Sicurezza (G.O.S.), come previsto dal D.M. 8 agosto 2007

1. Oggetto e Finalità

Il presente accordo disciplina le modalità di collaborazione tra AREU e la Società Calcistica per lo svolgimento delle attività di Liaison Officer tra la SOREU e il Servizio Sanitario incaricato dell'assistenza o, in alternativa, di coordinamento sanitario, qualora esplicitamente in carico all'Agenzia. Tali attività sono svolte nell'ambito dell'organizzazione e della gestione della sicurezza in occasione di manifestazioni calcistiche che si svolgono presso l'impianto sportivo Stadio Mario Rigamonti.

2. Partecipazione degli incontri organizzati in Questura

La partecipazione del personale operatore tecnico/collaboratore tecnico/autista soccorritore o sanitario di AREU agli incontri organizzativi convocati presso la Questura rientra a pieno titolo nell'orario di servizio istituzionale, trattandosi di attività obbligatoria e funzionale alla pianificazione e alla sicurezza delle manifestazioni sportive.

3. Attività operativa durante la manifestazione sportiva

Per le attività svolte in presenza presso lo stadio, si richiama il D.M. 8 agosto 2007, che prevede l'obbligo di istituire, negli impianti di capienza superiore a 10.000 spettatori, un locale destinato al centro di gestione delle emergenze, nel quale opera il Gruppo Operativo Sicurezza (G.O.S.).

Durante la manifestazione, AREU assicura la presenza di un incaricato per rappresentare le funzioni proprie dell'Agenzia nel G.O.S. e di garantire l'attivazione di una postazione di lavoro da porre in collegamento diretto con la SOREU (Sala Operativa Regionale Emergenza Urgenza) territorialmente competente.

È fatto obbligo alla Società di indicare in modo chiaro e preventivo le modalità di partecipazione al G.O.S., assicurando ad AREU tutte le informazioni necessarie per l'accesso. La Società è altresì tenuta a garantire, in ogni caso, la partecipazione di AREU, adottando le opportune misure organizzative e assicurando la massima collaborazione al fine di favorirne l'accesso.

Inoltre, l'attività di cui al presente accordo deve essere espletata e garantita, nei casi in cui sia prevista la convocazione del G.O.S. (Gruppo Operativo Sicurezza) da parte delle competenti Autorità, nei confronti di tutti i soggetti presenti in occasione delle manifestazioni sportive giocate in casa della Società Calcistica Union Brescia S.r.l. (a titolo esemplificativo e non esaustivo: partite di campionato, amichevoli, esibizioni, tornei nazionali e internazionali e ogni altro eventuale incontro calcistico che dovesse disputarsi presso il medesimo impianto sportivo "Stadio Mario Rigamonti").

Le attività operative svolte durante la manifestazione sportiva saranno effettuate fuori dall'orario di servizio. L'art. 3.6 della D.G.R. n. 4677/2025 disciplina l'attività resa in regime extra orario sia dalla dirigenza sia dal personale del comparto sanitario, prevedendo, con specifico riferimento a quest'ultimo, che essa sia inquadrata quale supporto e collaborazione di équipe all'attività del Dirigente medico.

4. Personale impiegato

Ai fini del presente accordo, durante lo svolgimento delle manifestazioni AREU impiega, in base alle necessità operative e alla disponibilità, la figura dell'operatore tecnico/collaboratore tecnico/autista soccorritore, quale presenza ordinaria e necessaria, con eventuale impiego, ove ritenuto necessario, anche della figura del medico e/o dell'infermiere; in caso di impossibilità dell'incaricato designato, AREU provvede a individuare un sostituto idoneo.

5. Impegno orario e giornaliero

Per ogni manifestazione sportiva, il servizio reso da AREU dev'essere garantito per tutta la durata della stessa, comprese eventuali richieste di operatività anticipata o permanenza oltre il termine della manifestazione, nelle modalità dettagliate dal Piano Sanitario, per le diverse figure di soccorso e coordinamento.

L'eventuale modifica degli orari deve essere comunicata da parte della Società Calcistica Union Brescia S.r.l. all' AAT di Brescia di AREU nel più breve tempo possibile, al fine di consentire la necessaria organizzazione delle attività.

Le comunicazioni riguardanti l'effettuazione di manifestazioni al di fuori del calendario ufficiale devono essere inoltrate alla AAT di Brescia di AREU con la massima tempestività, al fine di consentire la necessaria programmazione delle attività.

6. Rendicontazione, costi e rimborsi

Le tariffe orarie relative alle attività istituzionali svolte nell'ambito degli incontri organizzativi convocati presso la Questura dalle figure professionali indicate all'art. 2 sono definite in base al profilo professionale impiegato.

Diversamente, le attività svolte durante le manifestazioni dalle figure professionali di cui all'art. 4 sono remunerate secondo i modelli di incentivazione e valorizzazione approvati da AREU (ad es. Modelli 40 e 41), allegati al presente accordo, come di seguito riportato:

- Medico (€113,65/h);
- Infermiere (€67,65/h);
- Operatore Tecnico/ Autista Soccorritore (€27,10/h).

Le attività svolte da AREU saranno rimborsate dalla Società Calcistica e si intendono comprensive di tutti i costi e delle spese sostenute da AREU per l'erogazione del servizio, oltre IVA se dovuta, per un impegno generalmente pari a _____ ore. I compensi, rendicontati a seguito dell'effettiva esecuzione delle prestazioni (come risultante dai Modelli 40 "preventivo" e 41 "attività effettiva"), saranno corrisposti dalla Società _____ ad AREU previa emissione di regolare fattura, da saldare entro 60 giorni dal ricevimento.

Eventuali aggiornamenti delle tariffe saranno comunicati da AREU alle Società Calcistiche a seguito di revisioni regionali.

7. Durata e recesso

Il presente Accordo decorre dalla data di sottoscrizione e ha validità sino a tutto il 30.06.2027, con esclusione del tacito rinnovo.

Ciascuna delle Parti può recedere dalla presente Convenzione mediante comunicazione scritta, con un preavviso di 60 (sessanta) giorni.

Il recesso non pregiudica le attività già svolte o in corso alla data di efficacia dello stesso, che restano regolarmente dovute.

In caso di recesso, la Società Calcistica è tenuta a corrispondere ad AREU i compensi maturati per le prestazioni effettivamente eseguite fino alla data di cessazione della Convenzione.

Il recesso non dà luogo ad alcun indennizzo tra le Parti, fatto salvo quanto già maturato.

8. Disciplina dei rapporti intercorrenti tra le Parti

Tutti i rapporti di carattere amministrativo, economico e finanziario connessi con l'espletamento dell'attività intercorrono esclusivamente tra le Parti del presente accordo.

Per il pagamento dei corrispettivi riconosciuti sulla base della tempistica del servizio effettuato, fa fede la relazione conclusiva firmata dal Coordinatore al termine di ogni Manifestazione sportiva e riferibile alla durata del servizio, contenente il Modulo controfirmato dal Referente di AREU.

9. Responsabilità

Tutti i reclami, le recriminazioni e le richieste di Terzi riconducibili alle attività di specifica competenza di AREU in merito al coordinamento sanitario e tecnico, secondo quanto previsto dal presente accordo, sono dalla stessa presi in carico e gestiti.

Tutti i reclami, le recriminazioni e le richieste di Terzi riconducibili alle attività di specifica competenza della Società Calcistica o del suo personale sono da questo presi in carico e gestiti, ferma la disponibilità delle competenti Strutture di AREU a fornire tutta la collaborazione e il supporto professionale per la fase di istruttoria della pratica.

Le responsabilità e l'eventuale onere risarcitorio derivanti dall'attività di assistenza sanitaria posta in essere dal personale medico e infermieristico messo a disposizione da AREU sono ascritti ai singoli professionisti.

10. Normativa in materia di trattamento dei dati personali

Le Parti, ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali, dichiarano di procedere al trattamento dei dati personali per le finalità inerenti all'esecuzione del presente accordo e all'adempimento degli obblighi legali e contrattuali dallo stesso derivanti.

Le Parti, in qualità di autonomi titolari del trattamento, si impegnano, nell'esecuzione del presente accordo e di tutte le attività connesse che possono comportare il trattamento dei dati personali, ad agire in conformità con la Normativa in materia di protezione dei dati personali applicabile (il Regolamento UE 2016/679, c.d. "GDPR", e il "Codice Privacy", D. lgs. 196/2003, aggiornato col D. lgs. 101/2018), osservando misure organizzative e tecniche adeguate, nonché idonee a garantire la sicurezza delle informazioni sotto l'aspetto della riservatezza, disponibilità e confidenzialità dei dati personali tratti.

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del presente accordo e in esecuzione dei rispettivi compiti istituzionali e obblighi di legge.

Il trattamento sarà effettuato per il tempo strettamente necessario e per le finalità per i quali sono stati raccolti e per tutta la durata del rapporto contrattuale ed anche successivamente, per l'espletamento di obblighi di legge. In particolare, i dati personali saranno trattati per un periodo di tempo pari al minimo necessario, come indicato dal Considerando 39 del Regolamento UE 2016/679, ossia fino alla cessazione dei rapporti contrattuali in essere, fatto salvo un ulteriore periodo di conservazione che potrà essere imposto da norme di legge, come anche previsto dal Considerando 65 del Regolamento UE 2016/679.

Oltre tale periodo, i dati personali saranno conservati in forma anonima, oppure saranno distrutti.

I dati personali non saranno trasferiti verso Paesi al di fuori dell'Unione Europea o Organizzazioni internazionali.

I dati personali riferiti ai soggetti beneficiari delle attività di soccorso, laddove cittadini residenti in Paesi extra-UE, potranno essere trasferiti da ciascuna Parte, nell'ambito dei rispettivi compiti istituzionali, verso tali Paesi.

In questo caso, il trasferimento avverrà in virtù della deroga ex art. 49, co. 1, lett. f) Regolamento UE 2016/679, in quanto il trattamento è necessario per tutelare gli interessi vitali, compresa la vita e l'integrità fisica, dell'interessato che si trova nell'incapacità fisica o giuridica di prestare il proprio consenso.

Le Parti potranno affidare le operazioni di trattamento derivanti dal presente accordo unicamente a soggetti appositamente nominati e istruiti, ai sensi degli artt. 28 e 29 Regolamento UE 2016/679.

Le Parti si impegnano a garantire l'esercizio dei diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 Regolamento UE 2016/679 e reciprocamente si informano dell'esistenza del diritto di reclamo (art. 77 Regolamento UE 2016/679) e del diritto di proporre ricorso giurisdizionale (art. 79 Regolamento UE 2016/679).

11. Imposte e oneri

La presente convenzione è soggetta all'imposta di bollo, da regolarsi ai sensi del D.P.R. n. 642/72, pari a €35,00 (€32,00 testo + €3,00 allegati), assolta virtualmente dalla Società Union Brescia S.r.l. Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, come disposto dall'art. 5 del DPR n. 131/86.

12. Controversie e Foro competente

Qualsiasi contestazione dovesse insorgere sull'interpretazione o sull'applicazione delle clausole che disciplinano la presente convenzione, sarà devoluta all'Autorità giudiziaria competente.

13. Norme applicabili

Per tutto quanto non previsto dal presente accordo, troveranno applicazioni le vigenti norme di legge.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.

Milano/Brescia

per AREU

per Union Brescia S.r.l.

il Direttore Generale

il Presidente

Dott. Massimo Lombardo

Dott. Giuseppe Pasini

(sottoscritto digitalmente)

(sottoscritto digitalmente)